

	Repubblica Italiana	
	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Modena	
	CONVENZIONE FRA L'ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE E IL	
	COMUNE DI CANOSSA PER LA GESTIONE DELLA RISERVA	
	NATURALE "RUPE DI CAMPOTRERA" PER IL TRIENNIO 2023/2025.	
	In Modena, presso la sede legale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità	
	Emilia Centrale	
	TRA	
	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE	
	Cod. Fisc. 94164020367 Part. IVA 03435780360 con sede in 41121 Modena (MO),	
	Viale Martiri della Libertà 34, di seguito denominato "Ente Parchi", rappresentato da	
	Arch. Valerio Fioravanti - Cod. Fisc. FRVVLR65E25L969D - che dichiara di	
	intervenire nel presente atto nella qualità di Direttore dell'Ente in virtù della	
	deliberazione di nomina del Comitato Esecutivo n. 42 del 29/06/2023, domiciliato per	
	la sua carica presso la sede della suddetta amministrazione, per dare esecuzione alla	
	deliberazione di Comitato Esecutivo n. [redacted] del [redacted],	
	E	
	COMUNE DI CANOSSA Cod. Fisc. 00447040353 con sede in 42026 Ciano	
	d'Enza-Canossa (RE), Piazza G. Matteotti 28, di seguito denominato "Comune"	
	rappresentato da [redacted] Cod. Fisc. [redacted] il/la	
	quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in qualità	
	di Responsabile [redacted] e Gestione della Riserva Naturale	
	Rupe di Campotrera, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n.	
	[redacted] del [redacted];	
	PREMESSO CHE	
	- 1 -	

LA Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 24/2011 e s.m.i., ha riorganizzato il sistema istituzionale di gestione delle Aree Protette finalizzato alla costruzione di una rete e di un sistema di Aree Protette per il perseguimento di un'efficace azione di tutela e conservazione della biodiversità, per l'attuazione di una gestione coordinata delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 garantendone la fruizione consapevole e informata da parte dei cittadini, per la costruzione della rete ecologica regionale atta a contrastare la perdita della biodiversità sul proprio territorio a favore della generazioni future in armonia con quanto stabilito a livello comunitario ed internazionale;

PER il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati sono state definite cinque Macroaree aventi caratteristiche geografiche, naturalistiche ed esigenze conservazionistiche omogenee. Per la gestione di tali macroaree sono stati istituiti gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, tra cui l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale;

LA Legge regionale 13/2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale ha confermato il trasferimento della funzione di gestione delle Riserve Naturali dalle Province agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità, nella fattispecie di cui trattasi all'Ente Parchi Emilia Centrale (art. 18, comma 1);

LA Giunta Regionale con delibera n. 1166/2016 ha disposto il trasferimento effettivo delle competenze in materia di gestione della Riserva naturale "Salse di Nirano" in Comune di Fiorano Modenese, "Sassoguidano" in Comune di Pavullo nel Frignano, "Rupe di Campotrera" in Comune di Ciano d'Enza e "Fontanili di Corte Valle Re" in Comune di Campegine e il Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reggiana - Terre di Matilde all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale a far tempo dal 01/10/2016;

RICORDATO

CHE il Comune di Canossa è stato l'Ente gestore della Riserva naturale "Rupe di Campotrera" dalla sua istituzione fino all'avvento della Legge regionale 6/2005 e s.m.i. che attribuì le funzioni gestionali della Riserva alla Provincia di Reggio Emilia; CHE fino alla data del 30/09/2016 la Riserva naturale "Rupe di Campotrera" è stata gestita dalla Provincia di Reggio Emilia che si è avvalsa di una convenzione con il Comune di Canossa con la quale erano disciplinati i rapporti economico-gestionali; CHE per il triennio 2017/2019 e 2020/2022 le Parti hanno stipulato convenzioni triennali per la gestione condivisa della Riserva naturale "Rupe di Campotrera" e per la programmazione partecipata delle azioni inerenti all'Area Protetta; CHE nel corso del biennio 2019/2020 l'Ente ha commissionato, con proprie risorse economiche, la stesura del documento programmatico denominato *"Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione per la Gestione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde e Riserva naturale Rupe di Campotrera"* (redatto in conformità alle disposizioni normative di cui alla L.R. 24/2011 e s.m.i. e agli artt. 50-52 della L.R. 6/2005 e s.m.i.) approvato con Delibera di Comitato Esecutivo dell'Ente Parchi n. 76 del 27/11/2020 e Delibera di Giunta Comunale di Canossa n. 78 del 03/09/2020.

VALUTATO

CHE quanto sinora conseguito in termini di esperienza nell'attività gestionale, nonché in termini di coinvolgimento dei cittadini e loro associazioni debba costituire elemento di ulteriore sviluppo per il lavoro futuro; CHE la gestione della Riserva, nei suoi molteplici aspetti, possa continuare a procedere all'interno di un generale criterio di sussidiarietà tra le competenze dell'Ente Parchi e quelle del Comune.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, di seguito denominato Ente Parchi, e il Comune di Canossa, di seguito denominato Comune, convengono alla stipula della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di seguito disciplinata, con l'obiettivo di conseguire le finalità istitutive della Riserva naturale "Rupe di Campotrera" e le finalità previste dall'art. 44 della L.R. n. 6/2005 e s.m.i. attraverso una gestione coordinata.

ART. 1 - FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha come obiettivo la regolazione dei rapporti fra l'Ente Parchi e il Comune per la gestione complessiva - tecnica, economica, amministrativa, operativa, normativo-regolamentare, etc. - della Riserva naturale "Rupe di Campotrera" (di seguito denominata Riserva) per il triennio 2023/2025 in attuazione delle disposizioni normative di cui alle Leggi regionali 6/2005 e s.m.i., 24/2011 e s.m.i. et 13/2015 e s.m.i.

Nell'ambito della convenzione entrambi gli Enti si impegnano a ricercare canali di finanziamento per realizzare progetti e interventi a favore del territorio ricompreso nelle Aree Protette, prevedendo fin d'ora un mutuo sostegno per la loro realizzazione.

ART. 2 - PROGRAMMA TRIENNALE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE

Il Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione per la Gestione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde e Riserva naturale Rupe di Campotrera approvato dalle due Amministrazioni come indicato in premessa costituisce il documento di riferimento tecnico, gestionale per la gestione e l'organizzazione di tutte le attività della Riserva per il triennio 2023/2025 per entrambe le Parti contraenti.

ART. 3 - FUNZIONI GESTIONALI

Per ciascun anno di vigenza della presente convenzione le funzioni gestionali di natura programmatica, tecnica ed economica sono delineate nelle schede contabili riassuntive allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato).

Nel rispetto della legislazione vigente e in continuità con la precedente convenzione si conviene di mantenere in capo all'Ente Parchi le seguenti funzioni:

- l'attività di comunicazione e promozione attraverso il portale internet dell'Ente e dei social network collegati; il Comune potrà collaborare promuovendo sui propri social network, sui propri siti web e secondo i propri canali di informazione e comunicazione (mailing list, comunicati stampa, speciali televisivi e radiofonici, etc.) le iniziative e le attività svolte presso la Riserva;
- il coordinamento, lo sviluppo e la promozione dell'attività di educazione ambientale nell'ambito sovracomunale;
- la vigilanza del territorio e gli adempimenti connessi che eserciterà con il proprio personale di guardiaparco, ovvero avvalendosi della collaborazione coordinata dell'Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (ex Corpo forestale dello Stato), con i raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie, o altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza ex art. 55 della L.R. 6/2005 e s.m.i. Il Comune potrà collaborare con l'Ente Parchi all'attività di vigilanza e controllo con il proprio personale del Corpo di Polizia Municipale, attività quest'ultima che sarà preventivamente programmata e coordinata operativamente con l'Ente Parchi;
- il rilascio del parere di conformità ex art. 48 della L.R. 6/2005 e s.m.i. relativo a piani, regolamenti e loro varianti inerenti al territorio della Riserva;
- il rilascio del nulla-osta ex art. 49 della L.R. 6/2005 e s.m.i. per la realizzazione di

	interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni nell'assetto	
	ambientale e paesaggistico della Riserva o di quant'altro normato dal Regolamento	
	della Riserva. La modalità per il rilascio del "nulla-osta" potranno essere regolate	
	da uno specifico accordo operativo;	
	▪ le valutazioni di incidenza ex art. 26 della L.R. 4/2021 riguardanti il Sito	
	IT4030014 - ZSC - Rupe di Campotrera, Rossena della Rete Natura 2000 per	
	progetti, attività, piani e programmi che interessano la porzione ricadente	
	all'interno della Riserva ed il rilascio di pareri per i progetti, attività, piani e	
	programmi all'interno del Sito ma esterni alla Riserva;	
	▪ gli interventi di controllo delle specie faunistiche sulla base di specifici piani	
	secondo le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti;	
	▪ la predisposizione e l'aggiornamento del Regolamento della Riserva, secondo le	
	modalità previste dall'art. 46 della L.R. n. 6/2005 e s.m.i. e dall'art. 18 della L.R.	
	n. 13/2015 e s.m.i.;	
	▪ la realizzazione delle opere, degli interventi e degli studi finalizzati alla	
	conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;	
	▪ la gestione della cartellonistica di avvicinamento ed informativa della Riserva e	
	dei relativi punti e/o strutture di posa.	
	Le attività in capo all'Ente sono precisate nelle schede riassuntive allegate al presente	
	atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato).	
	Si conviene di mantenere prevalentemente in capo al Comune l'affidamento delle	
	seguenti funzioni gestionali della Riserva:	
	▪ la custodia dei beni, delle opere e delle strutture di pertinenza e funzionali alla	
	gestione e fruizione della Riserva;	
	▪ la manutenzione ordinaria dell'intera area, dei percorsi e delle strutture di	

	pertinenza e funzionali alla fruibilità della Riserva;	
	▪ la realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e	
	valorizzazione del patrimonio naturale, compreso l'arredo urbano e la sentieristica	
	esistente;	
	▪ la manutenzione ordinaria dell'arredo urbano presente nell'area e sulla sentieristica;	
	▪ la promozione e l'attivazione, in accordo con l'Ente Parchi, di studi e ricerche in	
	campo naturalistico e storico-culturale, nonché la promozione e la realizzazione di	
	iniziative di educazione ambientale coerenti con i contenuti e le linee guida	
	gestionali contenute nel <i>Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione per la</i>	
	<i>Gestione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina Reggiana - Terre</i>	
	<i>di Matilde e Riserva naturale Rupe di Campotrera</i> ;	
	▪ lo svolgimento e la promozione, attraverso gli strumenti di comunicazione propri	
	del Comune, di eventi, attività ed iniziative di valorizzazione del territorio della	
	Riserva e di educazione ambientale;	
	▪ svolgere attività di promozione e diffusione veicolando le informazioni e le finalità	
	dell'Ente Parchi, delle altre Aree Protette da esso gestite oltre alla Riserva, con	
	particolare riferimento al Paesaggio protetto Collina reggiana - Terre di Matilde,	
	impegnandosi altresì a distribuire il materiale informativo all'utenza dandone	
	corretta e completa illustrazione;	
	▪ lo svolgimento di altre funzioni previste dal decreto istitutivo, ad eccezione di	
	quelle in capo, in via esclusiva, all'Ente Parchi in qualità di gestore ai sensi di	
	legge, e comunque necessarie al buon funzionamento e alla gestione della Riserva.	
	Le attività in capo al Comune sono precisate nelle schede riassuntive allegate al	
	presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato).	
	Le somme a carico dell'Ente saranno liquidate al Comune a rendicontazione delle	

	spese effettuate.	
	Il materiale informativo e promozionale riguardante la Riserva prodotto dal Comune	
	o dall'Ente Parchi dovrà riportare entrambi i loghi.	
	ART. 4 - CONCERTAZIONE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE	
	STRAORDINARIA	
	Si svolgeranno periodicamente incontri operativi di carattere amministrativo e	
	tecnico-operativo per lo scambio reciproco di informazioni e per coordinare le attività	
	di competenza.	
	Durante tali incontri si procederà al monitoraggio delle attività programmate e al loro	
	stato di attuazione.	
	Ulteriori incontri di coordinamento si svolgeranno su semplice richiesta delle Parti.	
	Le Parti concorderanno con specifiche intese integrative o a latere delle pattuizioni di	
	cui al presente atto tutto quanto riguarda la programmazione e l'attuazione di azioni	
	di manutenzione straordinaria afferenti a strutture, infrastrutture e altri ambiti della	
	Riserva anche sulla base di una programmazione annuale. Allo stesso modo le Parti	
	concorderanno le eventuali acquisizioni di nuove aree a cui si applicheranno i principi	
	di destinazione vincolata di cui ai successivi articoli.	
	ART. 5 - PATRIMONIO DELLA RISERVA	
	Il patrimonio della Riserva è costituito da beni mobili, immobili e diritti acquisiti	
	funzionali alla gestione dell'Area Protetta e messi in disponibilità dal Comune che ne	
	detiene la proprietà patrimoniale. I medesimi beni patrimoniali vengono messi in	
	disponibilità gratuita dal Comune all'Ente Parchi, senza che quest'ultimo possa	
	avanzare alcun titolo di proprietà, previo accordo in base alla disponibilità delle	
	strutture.	
	I beni patrimoniali della Riserva sono elencati nell'inventario del Comune di Canossa	
	- 8 -	

	che ne fornirà copia a semplice richiesta da parte dell'Ente Parchi. Il Comune si	
	impegna a mantenere tali beni nella disponibilità della Riserva e dell'Ente gestore e a	
	effettuarne la custodia e la manutenzione.	
	I beni patrimoniali, così come quelli futuri realizzati o acquistati per la Riserva,	
	permangono con vincolo di destinazione nella disponibilità della Riserva medesima e	
	dell'Ente gestore, salvo diverso successivo accordo tra le Parti. I beni rimangono di	
	proprietà del Comune nel cui inventario sono iscritti. Anche i beni futuri, sia mobili	
	che immobili, acquistati o realizzati o derivanti da specifiche azioni progettuali, anche	
	a carico di Ente Parchi, avranno vincolo di destinazione per la futura proprietà del	
	Comune medesimo.	
	I beni patrimoniali afferenti alla Riserva, compresi i Centri Visita, potranno essere	
	utilizzati dall'Ente Parchi senza costi di alcun tipo per le proprie attività didattiche,	
	scientifiche, di comunicazione e istituzionali nel più ampio senso del termine, sulla	
	base di una programmazione annuale preventivamente concordata con il Comune.	
	L'Ente Parchi si impegna a garantire, durante le attività suddette, la custodia e la	
	supervisione dei beni conservati presso le strutture.	
	Per lo svolgimento delle mansioni gestionali della Riserva il personale dell'Ente	
	Parchi avrà accesso ai locali e alla strumentazione messi a disposizione dal Comune.	
	ART. 6 - RISORSE UMANE E GESTIONALI DELLA RISERVA	
	Il personale dipendente (a tempo determinato e indeterminato) del Comune e da questi	
	destinato a mansioni inerenti alla direzione e gestione della Riserva rimane in carico	
	al Comune stesso.	
	Il Comune individua, tra il proprio personale dipendente, la persona, che assumerà il	
	ruolo di Referente tecnico della Riserva.	
	Il Referente tecnico sarà il riferimento del Comune per l'Ente Parchi, coordinerà e	
	- 9 -	

	garantirà il corretto disimpegno delle funzioni gestionali di cui al precedente Art. 3,	
	in accordo con il Direttore dell'Ente Parchi o altro Responsabile da lui individuato.	
	I nominativi del personale dedicato alle attività della Riserva, compreso il Referente	
	tecnico, saranno comunicati dal Comune all'Ente Parchi precisando il nominativo la	
	mansione e l'inquadramento funzionale.	
	ART. 7 - COSTI DI GESTIONE E FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI	
	RENDICONTAZIONE	
	L'Ente erogherà al Comune un contributo di gestione annuo massimo riportato nelle	
	tabelle economiche allegate (Allegato). L'entità del contributo è vincolata all'entità	
	delle risorse trasferite dalla Regione Emilia-Romagna all'Ente per la gestione delle	
	Aree Protette. In caso di riduzione delle suddette risorse il contributo al Comune	
	diminuirà proporzionalmente.	
	L'erogazione del contributo di gestione annuo dall'Ente al Comune potrà essere	
	ammesso a liquidazione alle seguenti condizioni:	
	▪ che venga attivato e rispettato il programma annuale definito tra le Parti sulla base	
	di quanto indicato nelle schede tecnico-economiche allegate al presente atto	
	(Allegato);	
	▪ a seguito di ricevimento da parte dell'Ente Parchi di adeguata rendicontazione	
	tecnico-economica comprensiva degli atti di spesa e liquidazione assunti dal	
	Comune anche in forma tabellare riassuntiva;	
	▪ a seguito di convalida da parte dell'Ente Parchi della documentazione consuntiva	
	trasmessa dal Comune.	
	ART. 8 - DURATA	
	Il presente atto, riferito al triennio 2023/2025, avrà scadenza al 31/12/2025.	
	ART. 9 - CONTROVERSIE	

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente al presente atto la competenza è affidata al Foro di Reggio Emilia.

ART. 10 - MODIFICHE ALL'ATTO

Ogni modifica della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto congiuntamente dalle Parti.

In caso di modifica del quadro normativo di riferimento, che abbia rilevanza rispetto agli interventi in oggetto, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, del DPR 642/1972 e s.m.i. Il presente atto rientra tra quelli per i quali non vi è l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

ART. 12 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 676/2016

I dati personali sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti per finalità amministrativo-contabili, in adempimento alla convenzione.

Le Parti unanimemente dichiarano di essere informate, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente atto e delle azioni e/o finalità amministrativo-contabili che da esso deriveranno.

Titolari del trattamento sono entrambe le Parti firmatarie del presente atto, reciprocamente, e ciascuna per la propria competenza, presso le rispettive sedi legali così come rubricate in premessa.

Il presente contratto è conservato nella raccolta degli atti delle Parti, ciascuna sui propri sistemi informatici.

Si fa rinvio al Reg. UE 679/2016 circa i diritti degli interessati in ordine ai dati personali.

ART. 13 - PERFEZIONAMENTO

Il presente atto sarà perfezionato mediante firma digitale e invio per posta elettronica certificata a cura dell'ultima Parte firmataria.

Letto, approvato e sottoscritto

per Ente Parchi Emilia Centrale

per Comune di Canossa

Arch. Valerio Fioravanti



(Originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme ad esso collegate).